

Originale



DELIBERAZIONE N. 9 del 24/06/2020

**COMUNE DI CARPINETI**  
Provincia di Reggio Emilia

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Sessione **Ordinaria**- seduta Pubblica di 1<sup>a</sup> convocazione.

---

---

**OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE RELATIVE ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO DI IMPOSTA 2020**

---

---

L'anno **2020** il giorno **24** del mese di **Giugno** alle ore **18.10** in VIDEOCONFERENZA, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalle vigenti norme di legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

Sono presenti:

Cognome e Nome	Qualifica	Presente
BORGHI TIZIANO	Sindaco	SI
LUGLI ROBERTO	Consigliere	SI
RUGGI FEDERICO	Consigliere	SI
COSTETTI MIRCO	Consigliere	SI
BORGHI GIORGIA	Consigliere	SI
ROSSI ENRICO	Consigliere	NO
CAMPANI GIANFRANCO	Consigliere	SI
LEVRINI MICHELA	Consigliere	SI
BENASSI MARCO	Consigliere	SI
FOGLI PATRICK	Consigliere	SI
ELISETTI CHIARA	Consigliere	SI
MIGLIACCIO RITA	Consigliere	SI
IBATTICI LUCA	Consigliere	SI
	Assessore Esterno	SI

Partecipa il Segretario Comunale Marziliano Matteo il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il signor BORGHI TIZIANO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e riconosciuta la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Vengono destinati a fungere da scrutatori i consiglieri:

LEVRINI MICHELA - ELISETTI CHIARA -BORGHI GIORGIA.

## **DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE RELATIVE ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO DI IMPOSTA 2020**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

#### **RICHIAMATE:**

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 28/12/2019 avente ad oggetto "APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ARMONIZZATO 2020-2022 RELATIVI ALLEGATI E NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2020-2022"
- la delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 28/12/2019 avente ad oggetto "IMU IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2020" con la quale venivano determinate per l'anno 2020 le aliquote e detrazioni IMU;

**VISTA** la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge finanziaria 2020) -ed in particolare i commi da 738 a 783 dell'art. 1- che hanno riformato l'assetto dell'imposizione immobiliare locale, unificando le due previgenti forme di prelievo IMU e TASI e facendo confluire la relativa normativa in un unico testo;

**RICHIAMATO** in particolare l'art. 1, comma 738, che testualmente recita: *"A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783"*;

**DATO ATTO** della necessità, viste le modifiche normative sopra riportate, di procedere a nuova deliberazione delle aliquote IMU per l'anno 2020 sulla base della nuova disciplina dettata dalla legge n. 160/2019 che ha unificato i vecchi tributi IMU-IUC e TASI-IUC;

**DATO ATTO** che nell'anno 2019, in vigenza di TASI, il comune di Carpineti aveva previsto l'aliquota dello 0,1% per i fabbricati rurali strumentali e per i beni-merce delle imprese costruttrici, nonché l'aliquota dello 0,25% per le categorie C1, C3 e D (eccetto i D10) e una aliquota azzerata per tutte le altre fattispecie imponibili TASI;

**VISTO** l'art. 1, comma 751, della L. 160/2019 che prevede che fino all'anno 2021 l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (BENI-MERCE) pari allo 0,1% può essere elevata allo 0,25% o diminuita fino all'azzeramento e l'art. 1, comma 750, L. 160/2019 che prevede che l'aliquota di base per i fabbricati rurali strumentali è pari all'1% ed i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento ma non aumentarla;

**RICHIAMATI**, inoltre, i commi 748, 753, e 754 dell'art. 1, della L. 160/2019 che prevedono rispettivamente le seguenti aliquote di base:

- 0,5% per abitazione principale di lusso e relative pertinenze, elevabile fino allo 0,6% o diminuibile fino all'azzeramento;
- 0,86% per i fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (con riserva a favore dello stato fino alla concorrenza dell'aliquota dello 0,76%) elevabile fino all'1,06% o riducibile fino al limite dello 0,76 %;
- 0,86% per tutti gli altri immobili diversi dall'abitazione principale, dai fabbricati ad uso produttivo di categoria catastale D, dai fabbricati rurali strumentali e dai beni-merce delle imprese costruttrici; tale aliquota è elevabile fino all'1,06% o riducibile fino all'azzeramento.

**RICHIAMATO**, altresì, il comma 749, dell'art. 1 della legge n. 160/2019 che prevede una detrazione di €. 200,00, applicabile alle abitazioni principali di lusso, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP istituiti in attuazione dell'art. 93 DPR 24 luglio 1977, n. 616;

**VALUTATA** l'esigenza, per garantire un accettabile standard qualitativo e quantitativo dei servizi, di avvalersi per l'anno 2020 della sopra descritta facoltà di procedere ad un adeguamento delle aliquote di base stabilite dalla legge statale per l'IMU tramite integrazione delle aliquote stabilite per il 2019 per la vecchia IMU (già deliberate il 28/12/2019) e conferma di quelle stabilite per lo stesso anno per l'abrogata TASI (ora assorbita dalla nuova IMU), onde assicurare l'equilibrio di bilancio e compensare la perdita di gettito derivante dall'obbligo posto a carico dei comuni di trasferire una quota rilevante del gettito IMU a favore del fondo di solidarietà comunale la cui disciplina è stata ora innovata dai commi da 848 a 851 dell'art. 1 della L. 160/2019;

**DATO ATTO** che ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019 il possesso della abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del successivo comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo si tratti di abitazione di lusso (ossia classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9);

**VISTO** il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) approvato in data odierna sulla base della nuova normativa dettata dalla legge finanziaria per il 2020;

**VISTO** il decreto 13 dicembre 2019 del Ministero dell'Interno che ha spostato dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali;

**VISTI**, altresì, il Decreto del Ministero dell'interno del 28/02/2020 che ha differito al 30 aprile 2020 il termine di cui sopra e il successivo D.L. 17/03/2020 n. 18, coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020 n.27, che lo ha ulteriormente differito al 31 luglio 2020;

**CONSIDERATO CHE** l'art. 138, del D.L. n. 34 del 2020, ha abrogato l'art. 1, comma 779, della legge n. 160 del 2019, norma che prevedeva l'approvazione delle aliquote IMU e del regolamento IMU entro il 30 giugno 2020, sicché si rende ora applicabile il regime di approvazione ordinaria, di cui ai punti seguenti;

**RICHIAMATO** l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**VISTO** l'art. 1, comma 169, Legge n. 296 del 27/12/2006, che prevede che gli enti locali deliberino le tariffe ed aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio - purché entro il termine predetto - abbiano

effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

**RICHIAMATE** la propria deliberazione n. 67 del 28/12/2019 con cui venivano stabilite le aliquote IMU per l'anno 2020 e la delibera n. 55 del 29/12/2018 con cui venivano stabilite le aliquote TASI per l'anno 2019;

**CONSIDERATO che,** dalle stime operate sulle basi imponibili, il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto applicando per l'anno 2020 per la nuova IMU una integrazione delle aliquote deliberate negli anni passati per IMU-IUC e una conferma di quelle deliberate per la TASI-IUC (ora ricondotte ad un unico tributo) come da prospetto sotto riportato:

<p><b><u>0,50 per cento</u></b></p>	<p><b><u>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1 A/8 ED A/9 E RELATIVE PERTINENZE.</u></b></p> <p>Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p>Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, <b><u>€ 200,00</u></b> rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.</p>
<p><b><u>1.01 per cento</u></b></p>	<p><b><u>ALIQUOTA AGEVOLATA PER:</u></b></p> <p><b><u>ALTRI IMMOBILI di categoria:</u></b></p> <p><b>C/1 Negozi e botteghe</b></p> <p><b>C/3 Laboratori per arti e mestieri</b></p> <p><b>D/1 Opifici</b></p> <p><b>D/2 Alberghi e pensioni</b></p> <p><b>D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti, spettacoli e simili</b></p>

	<p>D/4 Case di cura ed ospedali</p> <p>D/5 Istituto di credito, cambio e assicurazioni</p> <p>D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi</p> <p>D/7 Fabbricati costruiti o adattati perle esigenze di un'attività industriale</p> <p>D/8 Fabbricati costruiti o adattati perle esigenze di un'attività commerciale</p>
<u>0,80 per cento</u>	<p><b>IMMOBILI DI CATEGORIA:</b></p> <p>A/10</p> <p>B</p>
<u>0,80 per cento</u>	<p>Abitazioni concesse in comodato a parenti entro il 2° grado e relativo garage di pertinenza (nella misura massima di una unita esclusivamente di categoria catastale C/6) , a condizione che venga presentata all'ufficio tributi del Comune entro e non oltre il 31/12/2020 apposita comunicazione su modulo predisposto dal Comune contenente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, N.445.</p> <p>Tale dichiarazione non occorre se già presentata in precedenza</p>
<u>0,1 per cento</u>	<p>Fabbricati rurali ad uso strumentale dell'agricoltura</p> <p>Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (beni-merce) fintanto che permanga tale destinazione e a condizione che non siano, in ogni caso, locati</p>
<u>1,04 per cento</u>	<p><b>ALiquota Ordinaria per:</b></p> <p><b>ALTRI IMMOBILI ABITATIVI</b></p> <p>Si applica a tutte le tipologie abitative non comprese in quelle precedenti, pertanto si applica a tutte le abitazioni da A/1 ad A/9 affittate e a quelle che rimangono vuote o a disposizione del proprietario. L'aliquota si applica anche alle pertinenze delle abitazioni (C/6, C/7, C/2).</p> <p><b>TUTTI I RESTANTI IMMOBILI DIVERSI DA QUELLI ELENCATI</b></p>
<u>0,86 per cento</u>	<p><b>AREE FABBRICABILI</b></p>

**DATO ATTO** che ai sensi dell'art. 1, comma 740, Legge 160/2019, il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741 non costituisce presupposto dell'imposta, salvo si tratti di unità abitativa classificata nelle categorie catastali

A/1, A/8 e A/9, e che ai sensi del comma 741 per pertinenze della abitazione principale si intendono “esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo”;

**RICHIAMATI** i commi 15 e 15 bis dell’art. 13 del D. Lgs 201/2011 così come novellato dal D.L. 34/2019 convertito in Legge n. 58 del 28/06/2019 (cd. Decreto Crescita) ai sensi dei quali a decorrere dall’anno di imposta 2020 tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni devono essere inviate al MEF esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360/1998;

**RICHIAMATI** altresì i commi 756,757, 766 e 767 dell’art. 1 della L. 160/2019 che fissano nuove procedure, criteri e termini in tema di deliberazione e pubblicazione delle aliquote di imposta;

**RICHIAMATA** la risoluzione MEF n. 1/DF del 18 febbraio 2020 che stabilisce che per l’anno 2020, e comunque sino all’adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione della delibera di approvazione delle aliquote IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa nel portale del federalismo fiscale senza necessità di elaborazione del prospetto previsto dal comma 756 predetto, che risulta invece obbligatorio dal 2021;

**PRESO ATTO ALTRESI’** che il versamento della prima rata è eseguito in autoliquidazione entro il 16 giugno calcolando l’imposta dovuta per il primo semestre sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente; il versamento della seconda rata è eseguito (entro il 16 dicembre ) a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata sulla base del prospetto delle aliquote pubblicato sul sito internet del Ministero delle finanze alla data del 28 ottobre, mentre in sede di prima applicazione dell’imposta (unificata) la prima rata è pari alla metà di quanto dovuto a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019;

**RITENUTA** la propria competenza ai sensi dell’articolo 42 del D. Lgs. n. 267/2000;

**VISTI:**

- il T. U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il Regolamento comunale per l’applicazione della imposta municipale propria approvato in data odierna,

**ACQUISITO** il parere espresso dal Revisore dei Conti ai sensi dell’art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000 con nota protocollo 4569 del 16/06/2020 (allegato alla presente deliberazione);

**VISTI** i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile del Servizio e dal Responsabile di Ragioneria in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e contabile dell’atto;

**UDITI** gli interventi del Sindaco e del Consigliere Patrik Fogli;

**DATO ATTO**, inoltre, che ai sensi dell'art. 91 del Regolamento del funzionamento del Consiglio Comunale:

- Tutti gli interventi relativi al presente punto dell'o.d.g. sono riportati nella registrazione integrale della seduta su appositi supporti digitali;
- I supporti digitali sono conservati agli atti della Segreteria Comunale, assicurandone l'immodificabilità.

**CON LA SEGUENTE VOTAZIONE** espressa per alzata di mano dai n. 12 Consiglieri presenti:

Presenti	n.12
Votanti	n.12
Voti favorevoli	n.8
Voti contrari	n.4 (Fogli, Elisetti, Migliaccio, Ibattici)
Astenuti	n./

### **DELIBERA**

**DI APPROVARE** nel territorio del comune di **Carpinetti** con riferimento all'anno d'imposta **2020**, le aliquote dell'Imposta Municipale Propria – I.M.U. (*disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1, della legge 160/2019*) come da seguente prospetto:

<b><u>0,50 per cento</u></b>	<b><u>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1 A/8 ED A/9 E RELATIVE PERTINENZE.</u></b>
	<p>Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p>Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, <b>€ 200,00</b> rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.</p>

<p><b><u>1.01 per cento</u></b></p>	<p><u>ALiquota AGEVOLATA PER:</u>  <u>ALTRI IMMOBILI di categoria:</u>  C/1 Negozi e botteghe  C/3 Laboratori per arti e mestieri  D/1 Opifici  D/2 Alberghi e pensioni  D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti, spettacoli e simili  D/4 Case di cura ed ospedali  D/5 Istituto di credito, cambio e assicurazioni  D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi  D/7 Fabbricati costruiti o adattati perle esigenze di un'attività industriale  D/8 Fabbricati costruiti o adattati perle esigenze di un'attività commerciale</p>
<p><b><u>0,80 per cento</u></b></p>	<p><b>IMMOBILI DI CATEGORIA:</b>   A/10  B</p>
<p><b><u>0,80 per cento</u></b></p>	<p>Abitazioni concesse in comodato a parenti entro il 2° grado e relativo garage di pertinenza (nella misura massima di una unita esclusivamente di categoria catastale C/6) , a condizione che venga presentata all'ufficio tributi del Comune entro e non oltre il 31/12/2020 apposita comunicazione su modulo predisposto dal Comune contenente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, N.445.  Tale dichiarazione non occorre se già presentata in precedenza</p>
<p><b><u>0,1 per cento</u></b></p>	<p>Fabbricati rurali ad uso strumentale dell'agricoltura   Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (beni-merce) fintanto che permanga tale destinazione e a condizione che non siano, in ogni caso, locati</p>
<p><b><u>1,04 per cento</u></b></p>	<p><b>ALiquota ORDINARIA PER:</b>  <b>ALTRI IMMOBILI ABITATIVI</b>  Si applica a tutte le tipologie abitative non comprese in quelle precedenti, pertanto si applica a tutte le abitazioni da A/1 ad A/9 affittate e a quelle che rimangono vuote o a disposizione del proprietario. L'aliquota si applica anche alle pertinenze delle abitazioni (C/6, C/7, C/2).   <b>TUTTI I RESTANTI IMMOBILI DIVERSI DA QUELLI ELENCATI</b></p>



<b><u>0,86 per cento</u></b>	<b>AREE FABBRICABILI</b>
------------------------------	--------------------------

**DI STABILIRE** per l'anno 2020 nella misura di **€. 200,00** la detrazione per l'abitazione principale di lusso (categoria catastale A/1, A/8, A/9) e per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) e relative pertinenze;

**DI DARE ATTO** che l'IMU non si applica alle abitazioni principali non di lusso (ed agli immobili equiparati per legge o regolamento) ;

**DI DARE ATTO**, per quanto concerne le assimilazioni regolamentari alla abitazione principale che, ai sensi del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria approvato in data odierna si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare (con le relative pertinenze) posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata; per beneficiare di tale agevolazione è necessario presentare all'Ufficio comunale competente apposita comunicazione su modulo predisposto dal Comune contenente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, N. 445, e successive modifiche ed integrazioni.

Tale comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati che debbono essere oggetto di nuova comunicazione;

**DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge n. 160/2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

**DI DARE** mandato agli uffici competenti per la pubblicazione e gli adempimenti connessi e conseguenti al presente atto;

**CON LA SEGUENTE VOTAZIONE** espressa per alzata di mano dai n. 12 Consiglieri presenti:

Presenti n.	12
Votanti n.	12
Voti favorevoli n.	8
Voti contrari n.	4 (Fogli, Elisetti, Migliaccio, Ibattici)
Astenuti n.	/

**DELIBERA, inoltre**

**DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, valutata l'esigenza di fornire al più presto ai

contribuenti i parametri di calcolo e indicazioni precise sulle modalità di applicazione del tributo.

**SONO LE ORE 19,24 TERMINA LA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Approvato e sottoscritto:

IL SINDACO PRESIDENTE  
BORGHI TIZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Marziliano Matteo

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La suestesa deliberazione ai sensi dell'art. 124, comma primo, D.Lgs.vo 18.8.2000 n. 267, viene oggi pubblicata all'albo pretorio on line sul sito web istituzionale del comune ([www.comune.carpinetti.re.it](http://www.comune.carpinetti.re.it)) per quindici giorni consecutivi.

Carpinetti, lì 14/07/2020

Il Segretario Comunale  
Marziliano Matteo

---

### **CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'**

Si attesta che la suestesa deliberazione:

- è stata pubblicata all'albo pretorio on line sul sito web istituzionale del comune ([www.comune.carpinetti.re.it](http://www.comune.carpinetti.re.it)) per quindici giorni consecutivi dal 14/07/2020 al 28/07/2020
- è divenuta esecutiva il giorno 24/07/2020 decorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione ai sensi dell'Art. 134, comma 3 D.Lgs 267/2000

Il Segretario Comunale  
Marziliano Matteo

Carpinetti, lì